

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

Premesso che nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" entrata in vigore il 31.12.2005;

Evidenziato che fra le disposizioni che risultano di piu' immediato impatto per l'attività e l'organizzazione dei comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall'art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l'art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale;

Osservato che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2006, n. 23 è stata pubblicata la Legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del D.L. 03 gennaio 2006 n. 1, recante altresì modificazioni alla composizione della Commissione Elettorale Comunale;

Considerato che tale Commissione , ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del T.U. n. 223/67, come modificato dalla Legge 27/01/2006 n. 22, deve essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio Comunale sono assegnati fino a 50 Consiglieri;

Fatto presente che con circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 è stato ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, deve attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa;

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita testualmente:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

Atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Elettorale composta dal Sindaco e **da tre membri effettivi e tre membri supplenti**,

Visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- la legge 27 gennaio 2006 n. 22,
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Si procede pertanto alla nomina dei **Membri Effettivi** della Commissione Elettorale Comunale, distribuendo le schede ed avvertendo che ciascun Consigliere potrà scrivere un solo nominativo, e dando atto che il Sindaco non partecipa alla votazione.

Il Consigliere Rampanelli Massimo per la maggioranza, propone la nomina di:
Carli Giuliano e Togn Maurizio.

Il Consigliere Ferrari Maria Pia per la minoranza, propone la nomina di:
Galvan Sara.

Con votazione segreta , il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio seduta, per l'elezione dei **COMPONENTI EFFETTIVI**, è il seguente

Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 13

Hanno ottenuto voti:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - il Consigliere CARLI GIULIANO | voti n. 4 |
| - il Consigliere TOGN MAURIZIO | voti n. 4 |
| - il Consigliere GALVAN SARA | voti n. 4 |
| - Schede bianche | n. 1 |
| - Schede nulle | n. 0 |

Si procede pertanto alla nomina dei **Membri Supplenti** della Commissione Elettorale Comunale, distribuendo le schede ed avvertendo che ciascun Consigliere potrà scrivere un solo nominativo, e dando atto che il Sindaco non partecipa alla votazione.

Il Consigliere Endrizzi Paolo per la maggioranza, propone la nomina di:
Girardi Alessio e Rampanelli Massimo.

Il Consigliere Ferrari Maria Pia per la minoranza, propone la nomina di:
Nardon Loretta.

Si procede quindi alla nomina dei **COMPONENTI SUPPLEMENTI**, con l'assistenza dei
premessi scrutatori distribuendo un'altra scheda a ciascun Consigliere.

Il risultato della votazione è il seguente:

Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 13

Hanno ottenuto voti:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - il Consigliere GIRARDI ALESSIO | voti n. 4 |
| - il Consigliere RAMPANELLI MASSIMO | voti n. 4 |
| - il Consigliere NARDON LORETTA | voti n. 4 |
| - Schede bianche | n. 1 |
| - Schede nulle | n. 0 |

Si dà atto che nei confronti degli eletti, per quanto dagli stessi dichiarato, non sussistono
cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

Preso atto del risultato delle votazioni, con il sistema del voto limitato;

DELIBERA

1. Di nominare quali **membri effettivi** della Commissione elettorale i Consiglieri Comunali:

CARLI GIULIANO	Consigliere di maggioranza
TOGN MAURIZIO	Consigliere di maggioranza
GALVAN SARA	Consigliere di minoranza

2. Di nominare quali **membri supplenti** della Commissione elettorale i Consiglieri Comunali:

GIRARDI ALESSIO	Consigliere di maggioranza
RAMPANELLI MASSIMO	Consigliere di maggioranza
NARDON LORETTA	Consigliere di minoranza

3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente
deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 nr. 3/L.
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge
06.12.1971, n.1034.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8
del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;